|  |
| --- |
| **AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR PRESSO LA SEDE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DI FOGGIA.** |
| **CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO** |

**Art.1-OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA**

La presente concessione ha ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione del bar presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia sito in Piazza Papa Giovanni Paolo II.

Il servizio comprende: la somministrazione di bevande e alimenti, la fornitura delle attrezzature e degli arredi complementari a quelli già presenti nella struttura presso l'Università, la dotazione del materiale di consumo necessario, l’espletamento delle pulizie, lo smaltimento dei rifiuti, le manutenzioni necessarie e la successiva riconsegna dei locali, alla fine della concessione, liberi e nello stato in cui sono stati consegnati.

L’utenza è composta da studenti, docenti, personale tecnico -amministrativo, partecipanti a convegni e corsi organizzati dall’Università, familiari e amici degli studenti, esperti e ospiti dell’Università a qualsiasi titolo.

L’utenza universitaria a maggio 2023, per la specifica sede del Dipartimento, è di seguito indicata:

* n. 1848 studenti
* n° 54 unità di personale docente;
* n° 47 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Per tutta la durata contrattuale l’Università non garantisce la presenza del suddetto numero di potenziali utenti, né alcun flusso giornaliero minimo di studenti e/o di personale e/o di altre persone in genere.

Si precisa che all’interno del Dipartimento di Giurisprudenza sono presenti n.2 distributori automatici di bevande e alimenti.

La durata del contratto è di due anni, a decorrere dalla data di stipula dello stesso ovvero della esecuzione anticipata Alla scadenza dei due anni è prevista l’opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente del servizio oggetto di appalto,per una durata massima di sei mesi, alle stesse condizioni del contratto originario ai sensi dell’art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché l’opzione di cui al comma 12 del predetto art. 106 di aumento/diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto del valore contrattuale.

Ai sensi dell’art. 144 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il servizio dovrà essere svolto nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) stabiliti dal Decreto del Ministero dell’ambiente del 10.03.2020, in G.U. n. 90 del 04.04.2020, per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”.

Ai sensi dell’art. 164, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del Codice,

**ART.2- VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO**

Il valore complessivo della concessione, ex art.167 D.Lgs.50/2026, è di € 133.000,00 determinato come di seguito:

La società concessionaria del servizio si obbliga a corrispondere all’Unifg, su base annua, il canone di € 6.500,00. Inoltre il concessionario corrisponderà un canone annuo variabile pari al 10% dell’importo del fatturato annuo eccedente quello stimato, pari ad € 65.000,00 (al netto IVA).

Il canone si intende comprensivo del canone di occupazione degli spazi, delle spese di esercizio e delle utenze.

Le annualità del canone vengono computate a decorrere dalla data del verbale di consegna dei locali. Il gestore si obbliga a pagare il canone stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell’Università.

Il secondo anno l’Università o il gestore possono inoltrare istanza di variazione del prezzo o riconduzione ad equità nel caso si sia verificata una variazione nel valore dei beni dovuta a cause impreviste e imprevedibili che abbiano determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 % e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come previsto dall’art. 106 D.Lgs 50/2016, solo per la parte eccedente il 10%

I versamenti del canone di concessione devono essere effettuati attraverso il sistema PagoPA.

**ART.3- MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE**

Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione e di risarcimento del danno.

Il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all’UniFg che a tal fine potrà avvalersi della cauzione definitiva prestata in sede di stipula contrattuale.

**ART.4- CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO DI GESTIONE**

**4.1 - ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

In via ordinaria, il servizio deve essere erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00 ed eventualmente il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00, previo accordo con il Responsabile dell’esecuzione del contratto, con chiusura la domenica, i giorni festivi e nei periodi di chiusura delle strutture definiti annualmente dall’Università di Foggia.

Tuttavia, qualora l’Università necessiti del servizio al di fuori dal predetto orario, in occasione di convegni, eventi,ecc., il gestore è tenuto ad estendere l’orario ordinario del servizio, previa richiesta del Responsabile dell’esecuzione del contratto e sulla base di quanto indicato nella richiesta stessa.

Il concessionario si obbliga a fornire il servizio anche in altri locali indicati dall'Università per necessità temporanee (per la durata di manifestazioni, riunioni, iniziative diverse) alle stesse modalità e condizioni di cui al presente disciplinare.

**4.2- INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Il concessionario si obbliga a provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza.

In nessun caso può, quindi, sospendere o interrompere lo stesso, anche nell’ipotesi di sciopero.

Per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio, fatto salvo il maggior danno, il concessionario dovrà erogare all'Università una somma a titolo di penale pari ad € 250,00 per ciascun giorno in cui si sia verificato il disservizio.

L'Università si riserva di sospendere il servizio, previo preavviso di giorni 30, comunicato per iscritto al gestore, il cui termine può essere abbreviato in caso di indifferibile urgenza, nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere a interventi edilizi o impiantistici nello stabile o nei locali. In tale evenienza il canone dovuto dal gestore sarà ridotto in proporzione al periodo di interruzione.

**4.3 -RISERVA DI GRADIMENTO - CONTROLLI DI QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI**

Entro i successivi sei mesi dall’avvio del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di pronunciare, a proprio insindacabile giudizio, la decadenza della concessione per motivato mancato gradimento del servizio stesso. In tal caso, il concessionario sarà tenuto a sgomberare i locali concessi nel termine fissato dall’Amministrazione, che non sarà, in ogni caso, inferiore a 30 giorni.

Nell’ipotesi di cui al comma precedente, resta sin d’ora inteso che al concessionario non sarà dovuto, a qualunque titolo, alcun indennizzo o risarcimento.

L’Università ha facoltà di effettuare ispezioni e controlli in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, per verificare la qualità e la validità delle prestazioni eseguite, la rispondenza del servizio fornito dal concessionario alle prescrizioni contenute nel presente capitolato, il buon uso, la pulizia e la corretta manutenzione dei locali e delle attrezzature e degli altri beni mobili consegnati al concessionario, la qualità ed i prezzi delle bevande e cibi somministrati, il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e di sanità e di igiene degli alimenti e rispetto dei CAM.

**ART.5- LOCALI, ARREDI, IMPIANTI E ATTREZZATURE**

**5.1 – LOCALI E ALLESTIMENTI – SOPRALLUOGO**

Il locale destinato all’esercizio del bar è nella disponibilità dell’Università di Foggia ed è ubicato presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza, in Largo Papa Giovanni Paolo II n. 1, piano terra, come da planimetria allegata (All.1). E’ possibile disporre anche di uno spazio esterno attiguo al locale su cui collocare arredi/strutture rimovibili dove servire i prodotti in vendita. Il locale e lo spazio esterno saranno concessi nello stato in cui si trovano tal fine il concessionario dichiara di essere a conoscenza delle condizioni dei luoghi e di ritenerli idonei all’uso.

Il locale può essere consegnato al gestore munito di arredi in deposito presso l'Università. I suddetti arredi e attrezzature, qualora presenti, vengono individuati negli appositi stati di consistenza e inventario, che verranno redatti in contraddittorio tra le parti e che dovranno essere sottoscritti dal gestore a titolo di presa in consegna dei beni ivi ubicati e dal responsabile dell’esecuzione della concessione.

Il concessionario deve procurare, a propria cura e spese, tutte le attrezzature e gli arredi che ritiene opportuni a garantire un regolare ed efficiente espletamento del servizio, senza per questo poter nulla pretendere dall’Università. Tutte le attrezzature e gli arredi procurati dal gestore resteranno di sua proprietà e gli saranno restituiti alla scadenza del contratto.

E’ fatto obbligo al gestore di provvedere, al momento di presa in consegna dei locali, all’imbiancatura e alla messa appunto completa del locale. Risulta altresì a carico del gestore:

* mettere a norma gli impianti elettrici e idraulici, qualora questo fosse necessario, e presentare la dichiarazione di conformità;
* verificare l’adeguatezza dell’impianto elettrico esistente per l’alimentazione delle apparecchiature e, in caso di necessità provvedere all’adeguamento;
* eseguire a proprie spese, previa comunicazione all’Unifg, ogni intervento di modifica, aggiunta o trasformazione degli impianti interni che fosse richiesto dal Comune, dai Vigili del fuoco, dalle Autorità Sanitarie e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggia.

In caso di inadempienza, l’Università diffiderà il gestore ad eseguire i lavori entro un termine fissato, trascorso il quale l’Università medesima provvederà direttamente con relativo addebito dei costi, maggiorati del 5%, con diritto di rivalsa sulle garanzie prestate.

Il gestore si impegna a mantenere in buono stato quanto consegnato, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni al locale e agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Università. La violazione degli obblighi di mantenimento dell’immobile in buono stato posti in capo al Concessionario implica la facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza della concessione, con efficacia immediata, fermo restando il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione.

Il gestore ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta la durata del contratto ivi compresi i periodi in cui non viene effettuato il servizio.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico del gestore.

**5.2 - VERIFICA PERIODICA E FINALE DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELL’ALLESTIMENTO**

In qualunque momento l’Università potrà effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente od indirettamente per imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento del gestore - fatta salva la normale usura - quest'ultimo dovrà provvedere al ripristino

entro i successivi 20 giorni dal riscontro. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del gestore, l'Amministrazione provvederà agli interventi necessari, previa comunicazione scritta al gestore, e addebiterà allo stesso un importo pari alla spesa, maggiorata del 20% a titolo di penale. Tutte le verifiche avverranno alla presenza di un rappresentante del gestore e saranno oggetto di specifica verbalizzazione.

**5.3 - RICONSEGNA**

Alla scadenza del contratto, il gestore si impegna a riconsegnare all’Università, previa stesura di apposito verbale, i locali, nonché gli impianti, le attrezzature e gli arredi di cui al verbale di consegna, previo accertamento in contraddittorio fra le parti dello stato di consistenza, fatta eccezione per le attrezzature e gli arredi di proprietà del gestore e senza alcun onere ed obbligo di indennità ovvero rimborso a carico del concedente.

**5.4 - DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO**

I locali concessi in uso devono essere utilizzati esclusivamente per il servizio oggetto dell'appalto. A pena di risoluzione del contratto, il gestore si obbliga per tutta la durata dell'appalto a non mutare, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati e a non utilizzare gli stessi per un uso diverso da quello espressamente previsto dal presente capitolato.

**ART.6- ONERI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE**

**6.1- ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE**

Il gestore si obbliga:

* a osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano l’esercizio di attività previste dalla Concessione, nonché le disposizioni generali dell’Ateneo;
* a essere in possesso, delle autorizzazioni sanitarie, amministrative, commerciali previste dalla normativa nazionale e regionale, per l’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato;
* ad applicare il sistema di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari in conformità ai criteri stabiliti dal sistema HACCP e dal Regolamento Comunitario 852/2004;
* ad applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 10.03.2020
* ad assumersi tutti gli oneri fiscali e tributari direttamente o indirettamente connessi e conseguenti all’utilizzo del locale con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano sulla proprietà;
* a far rispettare agli utenti il divieto di fumare nel locale bar.

Tutte le autorizzazioni e licenze, di cui sopra, saranno intestate al gestore e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte, in qualsiasi modo. Il gestore si impegna a fornirne copia all'Università.

E’ fatto assoluto divieto al gestore di farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale del servizio. Ogni e qualunque infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, salvo ogni azione per i maggiori danni derivanti all’Università**.**

L’affidamento dovrà garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi

**6.2 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

La Società appaltatrice ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla tutela della salute dei propri lavoratori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dovrà avere provveduto:

* all'istituzione, all'interno della propria organizzazione, del Servizio Prevenzione e Protezione e alla designazione dei Rappresentanti per la Sicurezza e del Medico Competente;
* alla preparazione di un documento in cui siano individuati e valutati i rischi connessi alle diverse fasi dell'attività lavorativa necessaria allo svolgimento del Servizio oggetto del presente Capitolato e siano specificate le relative procedure di sicurezza; (pertanto il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del concessionario dovrà prendere contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’UniFg per definire i rischi connessi all'attività);
* alla formazione del personale alle proprie dipendenze impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, al fine di identificare e prevenire i rischi connessi all'attività lavorativa.

Il concessionario dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

**6.3- RESPONSABILITA’ PER DANNI**

Il gestore, per fatto proprio o di un suo dipendente, é espressamente responsabile per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a persone o cose in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

A tale scopo il gestore dovrà stipulare con oneri a suo carico, una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose per un massimale unico minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e per persona; la suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona. Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del gestore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il gestore medesimo.

L’Università, con esplicita clausola, viene costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all’Università stessa. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti dell’Università per fatti o atti riconducibili all’esercizio dell’attività del gestore oggetto del presente contratto, fermo l’obbligo del gestore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi.

Nella polizza deve essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso – alle cose di proprietà dell’Università e che la polizza stessa deve avere durata non inferiore a quella del contratto.

L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Università e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 11.3

**6.4 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE**

Fermo restando quanto già indicato, il gestore accetta le strutture, gli impianti, e gli allestimenti nello stato in cui si trovano al momento della consegna del locale e dei quali ha preso atto a seguito del sopralluogo obbligatorio precedente l'inizio della gestione.

Sono a carico del gestore :

* le opere di ordinaria manutenzione della struttura e degli impianti (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli interventi di sostituzione di vetri rotti, di corpi illuminanti – anche di emergenza - inefficienti, di maniglie e serrature guaste, di rubinetti o scarichi non funzionanti ecc.);
* tutte le spese di conduzione, conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto costituisce arredamento e attrezzature, compreso l'onere per l'acquisto delle parti sostitutive e dei materiali di consumo nonché di nuovi arredi e attrezzature , anche, in questo caso, con riferimento agli arredi ed attrezzature dell’Università.
* Sono a carico del gestore, ma soggette a preventiva autorizzazione dell’Ufficio Manutenzione dell’Università, tutte le opere di manutenzione straordinaria, nonché tutte le eventuali opere di miglioria e/o adeguamento della struttura e degli impianti.

Qualora il gestore non provveda puntualmente alla suddetta manutenzione ordinaria e straordinaria, rientrante nella sua competenza, l'Università si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari; le spese derivanti dai suddetti interventi verranno addebitate al gestore con una maggiorazione del 20% (venti per cento) a titolo di penale.

Il gestore dovrà comunque garantire il servizio anche durante gli interventi manutentivi, quando a seguito di accertamento, effettuato dal tecnico incaricato dall’Ufficio Manutenzione, essi non siano tali da incidere sulla corretta e regolare esecuzione del servizio.

Qualora il gestore non condivida l’esito degli accertamenti effettuati dal tecnico incaricato, deve far pervenire le proprie osservazioni al Responsabile della corretta esecuzione del contratto, il quale deve rispondere sulle questioni proposte.

La decisione del Responsabile della corretta esecuzione del contratto non è sindacabile da parte del gestore.

Tre volte l’anno, in occasione delle vacanze estive, natalizie e pasquali, dovranno essere eseguite delle accurate pulizie straordinarie degli spazi concessi, dei pavimenti, dei rivestimenti, dei vetri, dei corpi illuminanti e di tutte le superfici lavabili; dovrà inoltre essere eseguita una altrettanto accurata pulizia straordinaria delle attrezzature, degli arredi e di tutte le dotazioni e annualmente, durante il periodo di chiusura. Le date in cui saranno compiuti tali interventi dovranno essere rese note con congruo anticipo al Responsabile della corretta esecuzione del contratto, il quale si riserva la facoltà di eseguire un sopralluogo durante l’esecuzione delle stesse. Copia delle note degli interventi dovranno pervenire, entro 60 giorni dalla relativa emissione, al Responsabile della corretta esecuzione del contratto.

**6.5 - CHIAVI DI ACCESSO AI LOCALI**

Per consentire l'accesso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del servizio, le chiavi di tutti gli ambienti del locale consegnato devono essere lasciate in copia ed in busta sigillata presso la Segreteria del Dipartimento di Giurisprudenza.

Qualora, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento della gestione, il gestore ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuto a comunicarlo per iscritto al Responsabile della corretta esecuzione del contratto provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi alla Segreteria del Dipartimento di Giurisprudenza.

Le conseguenze dirette e indirette derivanti da mancanza o negligenza al riguardo sono ad esclusivo carico del gestore.

**6.6 - DETERSIVI, SERVIZI IGIENICI, E RIFIUTI**

I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione, a carico del gestore, devono essere rispondenti alle normative vigenti, devono essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locali appositi o in armadi chiusi. E' assolutamente vietato detenere, detersivi, scope, strofinacci ecc… nella zona di distribuzione dei prodotti alimentari.

La gestione dei rifiuti deve avvenire ai sensi della normativa vigente. Il gestore dovrà installare a proprie spese contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e lo smaltimento di carta, plastica, vetro, lattine e indifferenziata. I contenitori dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche e sostituiti qualora diventassero inidonei allo scopo.

Per tutto il periodo di vigenza contrattuale, dovrà essere garantita la continuità del servizio.

E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc..)

**ART.7- ONERI A CARICO DELL’UNIVERSITA’ DI FOGGIA**

Il Concedente si impegna a presidiare l'intera struttura, compreso il locale nell'ambito del contratto appaltato dall’Unifg per servizi di vigilanza.

Si impegna altresì a comunicare periodicamente al Gestore il numero e tipologia delle iniziative ospitate Dipartimento di Giurisprudenza e a informare con congruo preavviso lo stesso nel caso di chiusura della struttura al di fuori dei giorni e degli orari sopra indicati, così come nei casi di modifica degli orari di apertura indicati.

**ART.8- PERSONALE ADDETTO**

**8.1**- Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere svolto da personale alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del gestore e in possesso di adeguata formazione professionale. Il numero minimo di personale da adibire allo svolgimento del servizio è di almeno 1 unità di personale per tutta la durata del servizio.

Tutto il personale adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione delle bevande, dei cibi e di tutti gli altri generi di vendita, deve:

* essere munito dell’attestato di avvenuta formazione di personale alimentarista di cui alla l. r. n.22/2007 (ex Libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi)
* curare scrupolosamente l’igiene personale.

L'Università si riserva di procedere a controlli, indipendentemente da quelli disposti dalle competenti autorità sanitarie locali, nei confronti del personale adibito al servizio.

Il Responsabile della corretta esecuzione del contratto potrà richiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

**8.2- VESTIARIO**

Il gestore deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro, come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, abbigliamento e pulizia del personale da indossare durante le ore di servizio. Tali indumenti sono provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome del gestore, il nome e il cognome del dipendente. Devono essere previsti indumenti distinti per la preparazione, per la distribuzione degli alimenti e per i lavori di pulizia, in conformità di quanto disposto dal dalle norme sulla sicurezza sul lavoro

**8.3 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI**

Il gestore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, durante tutto il periodo di durata della concessione, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, nonché le disposizioni relative al trattamento normativo ed economico del CCNL di riferimento.

A tale proposito, all’atto dell’immissione in servizio, se anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, o all’atto della stipulazione del contratto, il Concessionario dovrà:

* trasmettere copia del CCNL applicato e dell’eventuale contratto collettivo di livello territoriale;
* comunicare le generalità e l’inquadramento di ciascun dipendente.

Eventuali modificazioni che intervenissero nella contrattazione collettiva applicata ovvero nella generalità e nell’inquadramento dei lavoratori dovranno essere tempestivamente comunicate all’Università entro il termine di 30 giorni dall’evento.

Entro il mese successivo dovranno essere trasmesse al responsabile dell’esecuzione del contratto le copie quietanzate delle buste paga dei lavoratori impiegati dal Concessionario, come sopra individuati.

Qualora l'Amministrazione accerti che il gestore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione di all’art. 11 del presente capitolato.

Per le inadempienze di cui sopra, l’Università si riserva, inoltre, di incamerare il deposito cauzionale posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

L'Amministrazione provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalla legislazione in vigore.

Il personale impiegato dal Concessionario non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale all’UniFg; dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato, nonché di quelle del “Codice Etico e di Comportamento dell’Università di Foggia” adottato con decreto del Rettore n. 1183/2018, integrativo del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, emanato con DPR n° 62 del 16.04.2013, ed eventualmente quelli derivanti dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) redatto ai sensi dell’art. 26, c. 3 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

I dipendenti dell'appaltatore che prestano servizio presso le strutture all’UniFg sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L’UniFg si riserva il diritto di chiedere alla società concessionaria la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso la società provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiori oneri per l’UniFg.

**8.4 - DIREZIONE DEL SERVIZIO**

Il gestore deve affidare la Direzione del servizio a persona dotata di qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione, il cui nominativo il gestore è tenuto a comunicare al Responsabile della corretta esecuzione del contratto.

Il Direttore del servizio ha come sede di lavoro il locale di cui all'oggetto del presente capitolato e in caso di sua assenza o impedimento (ferie, malattia, infortunio, ecc..), il gestore deve provvedere alla sua sostituzione, dando tempestiva comunicazione del nominativo del sostituto al Responsabile della corretta esecuzione del contratto.

**Art.9 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

**9.1 - LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO**

E’ fatto obbligo al gestore di osservare le vigenti norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari.

Il Responsabile della corretta esecuzione del contratto può effettuare sopralluoghi e controlli sul grado complessivo di igiene, sulla qualità, sul grado di freschezza e sulle modalità di conservazione degli alimenti, in tutti i locali destinati all’esercizio del servizio bar nonché dei relativi depositi e pertinenze.

Il gestore si impegna alla tempestiva pulizia dei tavoli utilizzati dal pubblico e dei pavimenti e ad assicurare all’utenza tempi di attesa minimi, sia alla cassa sia al banco.

Deve essere adibito al servizio un numero di unità di personale tale, per quantità e qualificazione professionale, da garantire con continuità un servizio all’utenza rapido ed efficiente.

Il gestore deve inoltre implementare il numero di addetti, in via ordinaria, destinati al servizio in tutte quelle occasioni in cui è prevedibile un particolare afflusso di utenza come ad esempio in occasione di convegni, meetings, lauree, ecc.

Il gestore deve garantire un servizio su chiamata di consegna senza alcun costo aggiuntivo degli alimenti al piano all’interno della struttura, per il quale deve fornire un recapito telefonico pubblico raggiungibile nelle ore di apertura del bar. I costi relativi alla gestione dell’utenza telefonica sono a carico del gestore.

**9.2- DETERMINAZIONE DEI PREZZI**

Il gestore si impegna a praticare il listino prezzi di cui all’all.2 I prezzi indicati in tale allegato sono stati determinati tenuto conto dei prezzi medi di mercato.

Altri prezzi, relativi a prodotti non compresi nel predetto allegato, dovranno essere determinati dal gestore in accordo con il Responsabile della corretta esecuzione del contratto, entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione di aggiudicazione del servizio ed immediatamente comunicati all'Amministrazione dal consegnatario dell’appalto.

Per tutti i prodotti il gestore dovrà predisporre apposita tariffa generale dei prezzi, indicante i prodotti stessi e il prezzo al pubblico. Detta tariffa dovrà essere vistata dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto al momento dell’inizio della gestione ed affissa, per tutta la sua durata, entro appositi quadri nei locali in cui si svolge il servizio bar, nel modo più facilmente visibile al pubblico.

La tariffa generale dei prezzi dovrà portare l'avvertenza che gli eventuali reclami del pubblico devono essere indirizzati al Responsabile della corretta esecuzione del contratto.

I prezzi della suddetta tariffa generale possono essere soggetti ad aggiornamenti, a decorrere dal secondo anno di sottoscrizione del contratto, sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Il gestore, in sede di richiesta di dell'aggiornamento dei prezzi in argomento, dovrà produrre all’Amministrazione una relazione atta a indicare le motivazioni ed i documenti giustificativi che inducono lo stesso ad aumentare i prezzi.

Il gestore si impegna ad accettare i buoni pasto in dotazione ai dipendenti dell’Università degli Studi di Foggia.

**9.3- COMPOSIZIONE DEL PASTO**

I prodotti alimentari e le bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui s’intendono tutte richiamate.

Il concessionario deve evidenziare con un asterisco la presenza di allergeni e i piatti ottenuti con l’utilizzo di alimenti congelati o surgelati.

Parimenti, in caso di utilizzo di ingredienti contenenti OGM (Organismi Geneticamente Modificati), il concessionario è tenuto a darne indicazione chiara ed evidente sul menù.

Il concessionario si impegna, inoltre, a proporre quotidianamente alimenti idonei a soggetti affetti da intolleranze alimentari.

**Art.10– RESPONSABILE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Responsabile della corretta esecuzione del contratto è ……….

L’Amministrazione si riserva la possibilità di individuare altro responsabile, comunicandone tempestivamente il nominativo al Concessionario

Il Responsabile della corretta esecuzione del contratto sovrintende e vigila sulla corretta esecuzione del servizio, adottando le misure necessarie e comunicando ai competenti Uffici dell’Amministrazione universitaria le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel capitolato e la relativa misura.

Il Responsabile della corretta esecuzione del contratto deve svolgere direttamente l’attività di monitoraggio, che consiste, a titolo indicativo e non esaustivo, in:

1. controlli bimestrali;
2. ricezione di eventuali reclami, in forma scritta, sia da parte del gestore che da parte dei fruitori del servizio.

**Art.11 – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA**

**11.1 – GARANZIE DI ESECUZIONE**

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'aggiudicatario deve costituire, ai sensi dell’art. 103 del d.Lgs.50/2016, prima della stipulazione del contratto stesso, una garanzia fidejussoria definitiva corrispondente alla totalità dell’importo del canone offerto in sede di partecipazione per la durata quinquennale della concessione.

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la garanzia fidejussoria sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Università, la stessa deve essere tempestivamente reintegrata dal gestore, per la parte incamerata.

**11.2 – PENALI**

Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l’Università, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del gestore, si riserva la facoltà di applicare penali, come di seguito descritto.

In caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito, l’Università si riserva di applicare una penale giornaliera di Euro 250,00. Ove il predetto ritardo superi i 20 giorni, è facoltà dell’Università procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa). e del successivo art. 11.3.

Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:

1. danni arrecati dal personale impiegato dalla Impresa aggiudicataria: l'Amministrazione applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
2. mancato rispetto delle prescrizioni concernenti il vestiario del personale addetto al servizio: l'Amministrazione potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500,00 - per ogni infrazione riscontrata;
3. vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità: l'Amministrazione applicherà - per una prima infrazione- una penale di Euro 500,00; una seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 C.C;
4. mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: l'Amministrazione potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500,00 - per ogni disservizio riscontrato;
5. l'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di n. 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo del gestore di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione

**11.3 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata al gestore dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per pec ,in cui farà fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università, inoltrata al domicilio eletto dal gestore; nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà le penali di cui all'art. 11.2, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 11.2, nei seguenti casi:

* mancato allestimento dei locali così come individuato nell’offerta tecnica entro 60 giorni, non prorogabili, dalla stipulazione del contratto. Si precisa che anche la mancata installazione di parte delle attrezzature ed arredi promessi in quanto il relativo impegno ha concorso all’attribuzione del punteggio tecnico, ed è da considerarsi inadempimento di una prestazione essenziale;
* frode nella esecuzione del servizio;
* inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta esecuzione del contratto riguardanti le modalità di esecuzione del servizio;
* stato di inosservanza del gestore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
* revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al presente capitolato;
* manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
* inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
* interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
* reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
* accertata sostituzione del gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale del servizio, ai sensi dell’art. 6.1;
* cessione anche parziale del contratto;
* ritardo nell’avvio del servizio superiore a 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di avvio del servizio comunicata dall'Amministrazione;
* ritardo nei pagamenti del corrispettivo di gestione superiore a 60 giorni, ai sensi del precedente art.3.
* mancata esibizione all’Università dei documenti di cui al precedente art. 6.2
* mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;
* mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui all'art. 11.1;
* applicazione penalità di cui ai punto e) dell’art. 11.2
* qualora l'Impresa aggiudicataria non risulti possedere i requisiti richiesti per contrattare con la P.A.;
* qualora l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 6.3;

L’Università può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili al gestore:

* per motivi di pubblico interesse;
* in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

Si applicano le norme di cui all’art. 108 D.lgs. 50/2016

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese del gestore, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

**ART. 11.4 – RECESSO**

L’Università ha diritto al recesso nel caso di giusta causa, Trova applicazione l’art.109 del D.lgs.50/2026.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. che il concessionario sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, ovvero sia posto in liquidazione;
2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

In caso di recesso l’aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Il gestore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno tre mesi, qualora l’Università stessa intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

Il gestore può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218,1256,1463).

**ART. 12 – SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata; sono a carico del concessionario le spese contrattuali.

**ART. 13- FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Foggia.

**ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il gestore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

Il gestore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Università prima della stipula del contratto.

Allegati:

allegato 1: planimetria degli ambienti del locale

allegato 2: listino prezzi.